

Allegato di aggiornamento del 21-9-2020

Protocollo anti-COVID-19 di Istituto

Aggiornamento 21-09-2020

PREMESSA

Il mese di agosto ed i primi giorni di settembre sono stati prolifici di atti di indirizzo e documenti tecnici provenienti dalle Autorità statali e questo ha imposto la redazione del presente aggiornamento del Protocollo anti-COVID 2020-2021 di Istituto. La scelta operata, sia in considerazione degli stretti tempi a disposizione prima della riapertura di settembre, sia perché le diverse Autorità, statali e locali, stanno ancora quotidianamente emanando indicazioni che difficilmente potrebbero essere recepite a ciclo continuo, è stata quella di non procedere alla completa ridefinizione del documento fin qui redatto, bensì di optare per l'elaborazione di un allegato di aggiornamento (e ce ne saranno altri qualora nuove indicazioni dovessero pervenire), nel quale trovano spazio le precisazioni e le nuove prescrizioni.

Il presente allegato di aggiornamento, la cui elaborazione si è conclusa in data 02 Settembre 2020, è stato redatto sulla base di queste fonti:

- 03/08/2020 Ministero dell'Istruzione *Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia*
- 06/08/2020 Ministero dell'Istruzione *Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento e la diffusione di COVID-19*
- 07/08/2020 D.P.C.M. *Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*
- 13/08/2020 Ministero dell'Istruzione *Trasmissione del verbale del Comitato Tecnico Scientifico e indicazioni ai Dirigenti Scolastici*
- 21/08/2020 Rapporto ISS COVID-19 58/2020 *Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia*
- 01/09/2020 D.I.P.S. dell'A.T.S. di Bergamo *Documento di indirizzo a supporto degli istituti scolastici della provincia di Bergamo per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 (preso a riferimento anche per altre regioni/province)*

INDICAZIONI DI NATURA GENERALE

UTILIZZO DI LOCALI INTERRATI E SEMINTERRATI

E' possibile che, in seguito alla necessità di reperire nuovi spazi, si sia previsto l'utilizzo di locali interrati e seminterrati. Tale pratica, come peraltro già indicato nel protocollo scolastico di luglio, se riguarda le aule didattiche, non è stata "sdoganata" rispetto all'obbligo, previsto dall'art. 65 del D.Lgs 81/2008, di richiedere all'Autorità Sanitaria Locale competente, una deroga che potrà essere concessa sulla base della presentazione di una domanda corredata da un progetto da cui si possa desumere:

- Che l'utilizzo avviene a rotazione (max 2/3 ore al giorno per ogni gruppo);
- Sia presente un vespaio areato, l'intercapedine per i muri contro terra e si sia misurato il livello di gas radon;
- Sussistano le condizioni di sicurezza antincendio (vie di fuga);
- Siano presenti le certificazioni di conformità degli impianti (elettrico, termico e di trattamento aria se presente);

Naturalmente possono essere regolarmente utilizzati i locali che possiedono già tale autorizzazione in deroga concessa in tempi pregressi.

Al fine di una migliore comprensione della portata di questa regola è bene definire il concetto di interrato e seminterrato. Purtroppo è da dire che la definizione di locale interrato e seminterrato è diversa a seconda della fonte di provenienza. Il Ministero del Lavoro in una vecchia nota inviata agli organi ispettivi periferici, diede alcuni indirizzi sull'applicazione dell'art. 8 del D.P.R. n. 303/1956 (ora abrogato e sostituito dal D.lgs. 81/08) e si espresse nel senso di considerare **locali interrati** quelli che hanno il solaio di copertura completamente al di sotto del piano campagna o di pavimentazione esterna e **seminterrati** quelli il cui solaio di copertura è posto al di sopra dello stesso piano campagna per una altezza inferiore al 50% dell'altezza del locale medesimo, ritenendo assimilabili ai locali al piano quelli invece aventi il solaio di copertura posto, rispetto al piano campagna, a più del 50% dell'altezza del locale medesimo. Per quanto riguarda i locali disposti in zone con piano esterno inclinato o disposti ad altezze diverse la stessa nota suggeriva, per individuare se il locale era interrato, seminterrato o meno, di fare riferimento ad una altezza media perimetrale dei locali da adibire a lavoro. Dando per buona questa definizione, la stessa deve essere armonizzata con la sentenza del 13 novembre 1979 della Pretura di Milano in base alla quale "Per la definizione di locale chiuso semisotterraneo, ai sensi dell'art. 8, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, appare inadeguato il criterio rigido di considerare tale qualunque ambiente chiuso da pareti che si trovi per più della metà della sua altezza sotto il livello stradale, ma occorre rifarsi alla effettiva "ratio" della norma per non dare una risposta puramente formale ai problemi dell'igiene del lavoro. Non può, pertanto, considerarsi locale chiuso semisotterraneo, per il cui impiego in attività produttiva è necessaria l'autorizzazione dell'ispettorato del lavoro (ora dell'Azienda Sanitaria), quello che, pur essendo per più della metà della sua altezza sotto il livello stradale, presenti tuttavia un lato completamente aperto su un largo spazio libero e abbia una superficie complessiva aerata ed illuminata direttamente superiore a quella chiusa".

COLLOCAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE

Fin dai primi documenti tecnici è presente l'indicazione per cui gli ingressi e le uscite ai locali devono essere, se possibile, differenziate e che i corridoi devono prevedere una segnaletica che chiarisca come debba essere ripartita la direzione dei flussi (tendenzialmente si consiglia di tenere sempre la propria destra, adottando una regola di circolazione ormai assodata). E' da dire che all'interno dell'Istituto, diversamente da quanto possa accadere nella gran parte degli altri luoghi aperti al pubblico, i flussi, prevalentemente, saranno tutti in ingresso (alla mattina) e tutti in uscita (a fine lezione), limitando i casi di incrocio all'utilizzo di corridoi e spazi comuni per recarsi ai servizi e spostarsi tra i diversi locali da parte di un numero discreto di persone, che si muovono sotto la vigilanza del docente o dei collaboratori ausiliari.

Al fine di evitare di fare confusione tra la segnaletica anti-COVID e quella di emergenza (evacuazione), per la prima viene evitato l'uso del colore verde e rosso e viene collocata in modo chiaro ma non eccessivo e limitatamente ai tratti in cui la stessa sia effettivamente utile.

ACCESSO AI LOCALI DA PARTE DI TERZI (FORNITORI, MANUTENTORI, ESPERTI ETC.)

Tutte le regole tecniche emanate dalle diverse Autorità sono concordi nel dare ampio spazio alle modalità di tracciamento dei contatti stretti al fine di rendere agevole e veloce la ricostruzione di tali contatti che deve essere comunicata all'Autorità Sanitaria, su sua specifica richiesta, al fine di individuare fin dalle prime ore i soggetti che potrebbero essere stati contagiati in seguito al contatto con un soggetto positivo al virus.

La comunicazione all'Autorità Sanitaria deve contenere, al fine di velocizzare le operazioni di contatto, oltre a nome e cognome, anche il numero di telefono e l'indirizzo del soggetto. Tali dati, di cui sicuramente disponiamo per allievi, genitori e dipendenti della scuola, potrebbero non essere in nostro possesso con riferimento ai dipendenti dei fornitori, manutentori, esperti esterni etc. e dovranno quindi essere richiesti all'atto dell'accesso. Tale necessità però comporta qualche problematica sotto il profilo della riservatezza dei dati (privacy) poiché non è possibile lasciare a disposizione di chiunque acceda alla struttura un registro recante tutte queste informazioni che potrebbero essere facilmente acquisite tramite una foto o una rapida trascrizione delle stesse.

Per ovviare possono essere percorse due strade: la prima prevede che la registrazione di tali dati sia eseguita dal collaboratore all'ingresso che compilerà il registro senza che questo sia nella disponibilità di tutti; la seconda contempla la consegna a ciascuno di un modulo da compilare che verrà ritirato dal collaboratore e consegnato, a fine giornata, in segreteria.

Questa seconda modalità appare particolarmente utile perché potrebbe consentire, contestualmente, di fornire sul medesimo modulo una serie di informazioni circa il divieto di accesso in caso di sintomatologia sospetta e/o temperatura superiore a 37,5° o qualora si fosse entrati in contatto con un soggetto positivo negli ultimi 14 giorni o ancora se ci si trovi in stato di quarantena o isolamento fiduciario disposto negli ultimi 14 giorni, con tanto di firma di presa visione.

A tale proposito occorre precisare che, tali dichiarazioni, più che avere la forma dell'"autocertificazione", che non è espressamente prevista per le questioni inerenti allo stato di salute, può avere la forma della presa d'atto del divieto accesso se ci si trova in una delle condizioni sopra elencate, lasciando la responsabilità al dichiarante non tanto per l'eventuale

dichiarazione mendace, ma per la più grave violazione delle norme anti-COVID che può portare ad incriminazioni molto più gravi come quella per epidemia dolosa o colposa.

[UN FAC-SIMILE DI QUESTA DICHIARAZIONE E' ALLEGATA AL PRESENTE]

RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA ALL'INGRESSO

Tutti i protocolli che si sono susseguiti fino ad oggi hanno dato l'obbligatorietà della rilevazione della temperatura corporea del personale e non agli allievi all'ingresso ai plessi. Gli stessi protocolli hanno confermato come la temperatura sia un parametro assolutamente significativo al fine di rilevare precocemente eventuali focolai.

La Regione Lombardia, limitatamente al proprio territorio e limitatamente alle scuole dell'infanzia, con Ordinanza 596 del 13/08/2020, ha *"fortemente raccomandato la rilevazione della temperatura nei confronti del personale a vario titolo operante, dei genitori/accompagnatori e dei bambini, prima dell'accesso"*.

Fermo restando che, nell'ambito del patto di corresponsabilità rivisto per affrontare al meglio l'emergenza in corso, è indicato che spetta all'allievo (maggiormente) e alla famiglia la misurazione della temperatura, evitando così a coloro che registrino un valore pari o superiore a 37,5° l'uscita anche a favore del sistema del trasporto pubblico locale, è lasciato all'Istituto, nella persona del Datore di Lavoro, la scelta in ordine alla rilevazione della temperatura al momento dell'ingresso.

USO DEI GUANTI MONOUSO

A detta di molti esperti l'utilizzo dei guanti monouso in vinile/nitrile appare controversa in quanto induce l'utilizzatore a ritenersi "al sicuro" dal virus quando, in realtà, il guanto potrebbe essere contaminato esattamente come la mano nuda. Il contatto con il virus mediante il guanto dovuta ad esempio all'azione di starnutire portando la mano guantata alla bocca etc. comporta la contaminazione del guanto nella stessa identica misura con cui comporterebbe la contaminazione della mano e conseguentemente, il rischio di entrare in contatto con il virus toccandosi gli occhi, il naso e la bocca con la mano guantata appare del tutto parificato.

E' da concludere quindi che l'uso del guanto monouso debba essere limitato a quei casi, già ampiamente regolati nell'ambito del Documento di Valutazione dei Rischi ordinario, per cui lo stesso sia previsto come D.P.I. al fine di proteggere da agenti di natura chimica e/o biologica.

MASCHERINE IN USO AGLI ALLIEVI

A modifica di quanto precedentemente scritto, gli esperti del Comitato Tecnico Scientifico nelle ultime settimane hanno raccomandato che, anche gli allievi, facciano uso di mascherine chirurgiche quotidiane (ossia da usare un giorno solo) anziché delle mascherine di comunità in stoffa per le quali non si può avere certezza né sotto il profilo della loro modalità costruttiva, né sotto quello del loro periodico lavaggio con modalità (detersivi, temperature etc.) adeguate.

(Dichiarazioni fatte da membri del Governo e dal Commissario straordinario Arcuri inducono a ritenere che tali mascherine verranno fornite alle scuole da questi, tuttavia appare opportuno che i ragazzi dispongano comunque di mascherine chirurgiche fornite dall'Istituto o di mascherine di comunità personali qualora si determinassero dei ritardi nelle consegne).

CUSTODIA DELLE MASCHERINE

La mascherina, di qualsiasi tipo essa sia e da chiunque sia utilizzata (personale e allievi), nelle occasioni in cui è consentito toglierla, deve essere custodita avendo cura di preservarla sotto il profilo igienico (è evidente che il contatto della mascherina con una superficie contaminata determina la contaminazione della stessa che, dovendo essere portata a stretto contatto con le vie aeree, con ogni probabilità determinerebbe il contagio del soggetto).

A tal fine appare adeguato e preferibile collocarla all'interno di un sacchetto personale in plastica che dovrà essere nella disponibilità di ciascuno e poi conservato in borsa, in tasca, sul banco o dove altro possibile.

TEMPO DI AZIONE DEI PRODOTTI VIRUCIDI

Il tempo di azione di un qualsiasi prodotto igienizzante/disinfettante è di circa 10 minuti. Questo significa che il personale addetto alle pulizie, nella fase della igienizzazione ordinaria o straordinaria degli ambienti, delle superfici e degli oggetti, avrà cura di inumidire generosamente lo straccio in microfibra e strofinare lo stesso sulle superfici/oggetti da igienizzare lasciandole bagnate e lasciando che il prodotto agisca fino a completa asciugatura/evaporazione.

INDIVIDUAZIONE DEL "REFERENTE COVID"

E' raccomandato alla scuola l'individuazione, ad opera del Datore di Lavoro, salvo che tale ruolo non venga svolto da questi direttamente, del "Referente COVID". E' opportuno individuare un referente per ciascun plesso scolastico, così come è indicato che ciascun referente abbia anche un sostituto per prevenire criticità organizzative dovute ad eventuali assenze. Rispetto a tali figure, il Ministero dell'Istruzione ha attivato un corso di formazione specifico volto a informare gli stessi circa i compiti e le funzioni pur essendo consapevoli che, compiti e funzioni specifiche andranno concordate con l'Autorità Sanitaria competente.

Sotto il profilo pratico viene individuata tale figura essenzialmente per raggiungere due finalità: la prima è quella di avere, da parte dell'Autorità Sanitaria, una figura fissa con cui collaborare e scambiare informazioni, che conosca i casi e che sappia esattamente le dinamiche del plesso al fine di ricostruire, se del caso, i contatti stretti (dovrà accedere a tutti i registri in modo da ricostruirli velocemente e precisamente); la seconda è figlia dell'applicazione delle norme privacy, stante il fatto che il referente COVID per sua natura tratta dati di natura particolare (sensibili, riferiti allo stato di salute), è bene che tale trattamento avvenga ad opera di un numero ridotto di soggetti e non da parte di chiunque sia, di volta in volta, presente a scuola.

E' in carico al referente COVID (che dovrà contare sulla collaborazione della segreteria didattica), il compito di monitorare la numerosità delle assenze per classe, avendo cura di segnalare all'Autorità Sanitaria quelle più rilevanti (oltre il 40% degli iscritti frequentanti) al fine di consentire l'individuazione di eventuali focolai pandemici.

ALUNNI CON FRAGILITA'

Tanto quanto è di fondamentale importanza garantire un trattamento specifico per i lavoratori che si trovino in condizione di fragilità rispetto al COVID, lo è nei confronti degli allievi che soffrano le medesime patologie.

In questo senso è attivato, in accordo e con la supervisione dell'Azienda Sanitaria Locale, un sistema di sorveglianza attiva che potrà essere attivato dalla famiglia, dalla medicina di famiglia e dalla scuola, da concertare con il referente COVID scolastico in accordo con il Pediatra di Libera Scelta o il Medico di Medicina Generale secondo modalità da richiedere alle unità sanitarie competenti per territorio che devono identificare delle interfacce specifiche.

CONCESSIONE IN USO A TERZI DI LOCALI SCOLASTICI (PALESTRE, AUDITORIUM ETC.)

Nel caso l'Istituto si trovi a concedere a terzi l'uso dei locali è fondamentale che si preveda la stipula di un protocollo d'intesa tra l'Istituto ed il terzo (associazione sportiva o altro) da cui si possa desumere chiaramente come siano regolamentate le eventuali interferenze (compresenza negli stessi orari ad esempio) ed a chi spetti l'igienizzazione degli ambienti prima e dopo l'attività.

A fini documentativi, utili anche alla ricostruzione dei contatti stretti, è indispensabile che si attui la registrazione di data e orario di utilizzo e degli interventi di pulizia e sanificazione di ambienti, superfici, attrezzi etc. svolti non solo direttamente dal personale scolastico (per il quale il registro deve già essere in uso in quanto previsto dal protocollo d'Istituto), ma anche per quelli svolti dal personale incaricato dal terzo utilizzatore.

AGGIORNAMENTO DEL PARAGRAFO "MAPPATURA DEGLI AMBIENTI"

Il paragrafo si intende così aggiornato (è stato rimosso il riferimento al distanziamento dinamico):

MAPPATURA DEGLI AMBIENTI

Al fine di rivedere gli spazi disponibili nell'ottica del distanziamento sociale finalizzato al contenimento della diffusione del virus, ogni ambiente deve essere valutato in ordine al suo possibile nuovo utilizzo.

L'operazione di mappatura degli spazi deve fornire al Dirigente Scolastico una panoramica chiara dei loro possibili utilizzi futuri al fine di consentire l'elaborazione di un progetto preciso di ricerca di spazi aggiuntivi (da individuare ex novo o da recuperare) e di formulare richieste di potenziamento dell'organico al fine di garantire vigilanza e pulizia negli spazi nuovi eventualmente messi a disposizione o recuperati. E' possibile valutare spazi disponibili anche in altri plessi, edifici esterni e altri Istituti scolastici vicini.

Al fine di ricavare nuovi spazi non può essere escluso il ricorso a moderni container da adibire ad aula, laboratorio, refettorio, dormitorio, salone, palestra etc. da collocare nelle pertinenze della scuola o anche al di fuori di esse.

REGOLA GENERALE

I locali che ospitano gli allievi durante le lezioni ordinarie, devono garantire il distanziamento tra gli stessi pari ad almeno 1 metro mentre lo spazio deve essere doppio (2 metri) tra la postazione del docente ed i tavoli della prima fila.

Dopo aver sofferto qualche primo periodo di difficoltà interpretativa, il Comitato Tecnico Scientifico ha chiarito che il distanziamento di 1 metro (e di 2 metri tra allievi e docenti) debba essere garantito avendo cura di misurare la distanza tra le "rime buccali" (c.d. "distanziamento statico").

Dopo aver determinato la capienza massima di ciascuna aula didattica ed aver così calcolato gli “esuberanti” intesi come il numero di allievi che non potrà essere ospitato all’interno delle stesse (al fine di aumentarne la capienza e facilitare le operazioni di pulizia ed igienizzazione, le aule devono essere svuotate di ogni arredi non essenziale in senso stretto), per cui si dovrà trovare una collocazione alternativa, queste le principali soluzioni percorribili:

- 1) Utilizzare altri locali (fuori terra e dotati di finestre, illuminazione e riscaldamento) disponibili all’interno dell’edificio attualmente destinati ad altro (non escludere locali che possano essere sistemati con semplici interventi dell’elettricista, serramentista, muratore);
[La possibilità di utilizzo come aule, seppur in emergenza, di spazi seminterrati è controversa in quanto l’Art. 65 D.Lgs 81/2008 vieta il loro impiego come spazi di lavoro salvo che non sia stata riconosciuta una deroga da parte dell’Azienda Sanitaria Locale che deve essere richiesta non prima di aver prodotto un progetto da cui si possa desumere la sussistenza dei rapporti aeroilluminanti minimi o la predisposizione di unità di trattamento aria compensative, l’assenza di gas radon etc.].
- 2) Verificare la disponibilità di aree negli spazi comuni (atri, corridoi, saloni etc.) che possano essere delimitati (con pareti mobili, cartongesso, arredi etc.) ed utilizzati per collocare gruppi, (anche eterogenei in termini di età) che possano svolgere lezioni di discipline conglobate, esperienze pratiche etc.
[In questi casi è fondamentale preservare le vie di fuga ordinarie in caso di emergenza, quindi le aree ricavate in questo modo non devono restringere troppo i corridoi o impedire l’agevole raggiungimento delle scale e delle porte di esodo].
[la redistribuzione delle persone all’interno degli spazi non può prescindere dalla valutazione della sussistenza delle vie di fuga indispensabili (in numero e larghezza) a garantire il regolare deflusso in caso di emergenza].
- 3) Nel caso di utilizzo degli spazi normalmente riservati alla refezione come aule o di difficoltà nel mantenimento del distanziamento all’interno degli stessi durante il pasto, valutare con il gestore del servizio la possibilità di optare per la consumazione del pasto in classe mediante “lunch box” (anche solo per alcuni gruppi). [In questo caso occorre rammentare che l’aula in cui si consuma il pasto deve essere igienizzata prima e pulita dopo, occorre verificare la disponibilità del personale interno e/o del personale di mensa nonché gli spazi dove collocare gli allievi durante i 15 minuti prima e dopo il pasto necessari per tali pulizie].
- 4) Valutare la collocazione, preferibilmente nell’ambito delle pertinenze dell’edificio, di container e tensostrutture ove ricavare spazi per l’attività fisica, il consumo del pasto, la ricreazione o da adibire ad aula soprattutto in quei casi in cui i locali interni (refettorio, palestra, saloni etc.) sono stati destinati ad altro uso.
- 5) Valutare la possibilità di attivare esperienze di Didattica a Distanza a rotazione onde ridurre il numero di presenze contemporanee.
[Al momento tale ipotesi sembra percorribile solamente per le Scuole Secondarie di II Grado].
- 6) Valutare la possibilità di ospitare gli allievi su più turni orizzontali in modo da consentire l’utilizzo a due gruppi del medesimo locale previo la pulizia approfondita dello stesso prima del cambio (un gruppo al mattino e un gruppo al pomeriggio).
- 7) La mappatura deve avvenire anche rispetto agli spazi esterni (cortili, giardini etc.) al fine di determinare spazi da utilizzare con preferenza quando il tempo lo permette, che possono essere circoscritti mediante utilizzo di barriere mobili leggere, strisce di vernice a terra o altro, da destinare all’attività fisica, allo svolgimento della ricreazione e al gioco.

Il paragrafo si intende così aggiornato (sono state recepite le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 58/2020 del 21/08/2020):

MISURE DI GESTIONE DELLA PERSONA SINTOMATICA PRESENTE ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO	
DESCRIZIONE DELLA MISURA	EVIDENZA
<p>Tutti i lavoratori presenti devono essere informati del fatto che, nel caso dovessero sviluppare i sintomi del COVID-19 (febbre, tosse, difficoltà respiratoria etc.) mentre si trovano sul luogo di lavoro, devono immediatamente dichiarare tale condizione al datore di lavoro o al Referente COVID.</p> <p>Il datore di lavoro o il Referente COVID, avendo cura di garantire la dignità e la riservatezza del lavoratore, provvederà immediatamente al suo isolamento presso il locale all'uso designato, alla fornitura di una mascherina chirurgica se questi non ne fosse provvisto ed inviterà il lavoratore a ritornare a casa e prendere contatti con il proprio Medico di Medicina Generale che attiverà, se del caso, presso l'Azienda Sanitaria competente il protocollo che prevede l'esecuzione del test diagnostico (tampone).</p> <p>Nel caso in cui il lavoratore si trovasse in condizioni tali da non essere in condizioni di rientrare a casa da solo, il datore di lavoro provvederà a contattare il 112 per un intervento di emergenza.</p> <p>Se dovesse essere acclarata la positività al virus del lavoratore, l'Autorità Sanitaria competente contatterà il datore di lavoro o il Referente COVID che metterà a disposizione della stessa tutti i registri delle presenze per la ricostruzione puntuale dei contatti stretti avvenuti.</p> <p>Una volta che il soggetto si sia allontanato si procederà alla sanificazione del locale di isolamento.</p> <p>Se il test diagnostico (tampone) risulterà positivo, l'Autorità Sanitaria procederà, coinvolgendo il Referente COVID, con la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle ultime 48 ore per l'attivazione delle misure previste. Il rientro potrà avvenire esclusivamente presentando il certificato di negativizzazione (rilasciato dall'Autorità Sanitaria in seguito a due tamponi negativi a distanza di almeno 24h).</p> <p>Se il test diagnostico (tampone) risulterà negativo, il soggetto rimarrà comunque a casa fino all'esecuzione del secondo tampone a distanza di 2/3 giorni con esito negativo ed il rientro potrà avvenire solamente presentando un attestato del Medico di Medicina Generale che autorizza il rientro.</p>	<p>SE LO RITIENE OPPORTUNO IL DATORE DI LAVORO PUO' ADOTTARE IL MODULO RECANTE "DISPOSIZIONE DI ALLONTANAMENTO", ALLEGATO AL PRESENTE, SUGGERITO DALL'A.T.S. DI BERGAMO CHE APPARE CHIARO NELL'INDICARE QUALI SIANO GLI OBBLIGHI DEL LAVORATORE CHE VIENE ALLONTANATO DAL LUOGO DI LAVORO</p> <p>NEL CASO DI PRESENZA CONTEMPORANEA DI PIU' SOGGETTI SINTOMATICI A SCUOLA SARA' UTILIZZATO IL MEDESIMO LOCALE INDIVIDUATO GARANTENDO UN DISTANZIAMENTO TRA LE STESSE, SE POSSIBILE, SUPERIORE A QUELLO STANDARD DI UN METRO</p>
<p>Nel caso in cui il soggetto sintomatico fosse uno studente minore, il Datore di Lavoro o il Referente COVID, avendo cura di garantire la dignità e la riservatezza dell'allievo, provvederà immediatamente al suo isolamento presso il locale all'uso designato, alla fornitura di una mascherina chirurgica se questi non ne fosse provvisto e contatterà il soggetto esercente la potestà genitoriale o tutoriale sullo stesso affinché si rechi a scuola per riaccomparlo a casa con la raccomandazione di contattare immediatamente il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta che attiverà, se del caso, presso l'Azienda Sanitaria competente il protocollo che prevede l'esecuzione del test diagnostico (tampone).</p> <p>Una volta che il soggetto si sia allontanato si procederà ad una prima pulizia approfondita del locale di isolamento ed al ricambio dell'aria.</p> <p>Se il test diagnostico (tampone) risulterà positivo, l'Autorità Sanitaria procederà, coinvolgendo il Referente COVID, con la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle ultime 48 ore per l'attivazione delle misure previste. Il rientro potrà avvenire esclusivamente presentando il certificato di negativizzazione (rilasciato dall'Autorità Sanitaria in seguito a due tamponi negativi a distanza di almeno 24h).</p> <p>Se il test diagnostico (tampone) risulterà negativo, il soggetto rimarrà comunque a casa fino all'esecuzione del secondo tampone a distanza di 2/3 giorni con esito negativo ed il rientro potrà avvenire solamente presentando un attestato del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di Libera Scelta che autorizza il rientro.</p>	<p>SE LO RITIENE OPPORTUNO IL DATORE DI LAVORO PUO' ADOTTARE IL MODULO RECANTE "DISPOSIZIONE DI ALLONTANAMENTO", ALLEGATO AL PRESENTE, SUGGERITO DALL'A.T.S. DI BERGAMO CHE APPARE CHIARO NELL'INDICARE QUALI SIANO GLI OBBLIGHI DEGLI ESERCENTI LA POTESTA' SUL MINORE CHE VIENE ALLONTANATO DA SCUOLA</p> <p>NEL CASO DI PRESENZA CONTEMPORANEA DI PIU' SOGGETTI SINTOMATICI A SCUOLA SARA' UTILIZZATO IL MEDESIMO LOCALE INDIVIDUATO GARANTENDO UN DISTANZIAMENTO TRA LE STESSE, SE POSSIBILE, SUPERIORE A QUELLO STANDARD DI UN METRO</p>

Nel caso in cui il soggetto sintomatico fosse uno studente maggiorenne, oltre ad attivarsi come da procedura prevista al primo punto per i lavoratori, il Datore di Lavoro o il Referente COVID chiederà allo stesso l'autorizzazione ad avvisare la famiglia.

AGGIUNTA DEL PARAGRAFO "GESTIONE DELLA PERSONA SINTOMATICA A CASA"

Questo nuovo paragrafo recepisce le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 58/2020 del 21/08/2020:

GESTIONE DELLA PERSONA SINTOMATICA A CASA	
DESCRIZIONE DELLA MISURA	EVIDENZA
<p>Di tale procedure l'Istituto informa i lavoratori modificando il regolamento d'Istituto o con altra modalità idonea.</p> <p>Il Lavoratore che presenti i sintomi del COVID-19 (febbre, tosse, difficoltà respiratoria etc.) mentre si trova a casa, non deve uscire dalla propria abitazione e deve avvisare immediatamente il proprio Medico di Medicina Generale che attiverà, se del caso, presso l'Azienda Sanitaria competente il protocollo che prevede l'esecuzione del test diagnostico (tampone). Il Lavoratore avviserà l'Istituto dell'assenza dal lavoro per motivi di salute mediante il certificato medico.</p> <p>Se il test diagnostico (tampone) risulterà positivo, l'Autorità Sanitaria procederà, coinvolgendo il Referente COVID, con la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle ultime 48 ore per l'attivazione delle misure previste. Il rientro potrà avvenire esclusivamente presentando il certificato di negativizzazione (rilasciato dall'Autorità Sanitaria in seguito a due tamponi negativi a distanza di almeno 24h).</p> <p>Se il test diagnostico (tampone) risulterà negativo, il soggetto rimarrà comunque a casa fino all'esecuzione del secondo tampone a distanza di 2/3 giorni con esito negativo ed il rientro potrà avvenire solamente presentando un attestato del Medico di Medicina Generale che autorizza il rientro.</p>	
<p>Di tale procedure l'Istituto informa la famiglia mediante la condivisione del patto di corresponsabilità e lo studente maggiorenne con comunicazione personale.</p> <p>L'allievo che presenti i sintomi del COVID-19 (febbre, tosse, difficoltà respiratoria etc.) mentre si trova a casa, non deve uscire dalla propria abitazione e direttamente (maggioenni) o mediante il genitore o chi esercita la potestà il proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta che attiverà, se del caso, presso l'Azienda Sanitaria competente il protocollo che prevede l'esecuzione del test diagnostico (tampone). Lo studente maggiorenne o chi esercita la potestà sul minore avvisa poi l'Istituto dell'assenza per motivi di salute.</p> <p>Se il test diagnostico (tampone) risulterà positivo, l'Autorità Sanitaria procederà, coinvolgendo il Referente COVID, con la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle ultime 48 ore per l'attivazione delle misure previste. Il rientro potrà avvenire esclusivamente presentando il certificato di negativizzazione (rilasciato dall'Autorità Sanitaria in seguito a due tamponi negativi a distanza di almeno 24h).</p> <p>Se il test diagnostico (tampone) risulterà negativo, il soggetto rimarrà comunque a casa fino all'esecuzione del secondo tampone a distanza di 2/3 giorni con esito negativo ed il rientro potrà avvenire solamente presentando un attestato del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di Libera Scelta che autorizza il rientro.</p>	



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
"E. DONADONI" DI SARNICO
Via P.A. Faccanoni, 11 – 24067 SARNICO (BG)
Tel. 035/910446 - Fax. 035/914789 - Cod. mecc. BGIC87300E - Cod. fisc. 95118390160
E-mail: bgic87300e@istruzione.it - E-mail PEC: bgic87300e@pec.istruzione.it
Sito Internet: www.icdonadonisarnico.edu.it

DISPOSIZIONE DI ALLONTANAMENTO

Si dichiara che:

cognome _____ nome _____ nato il _____

dipendente / frequentante la Scuola/Istituto _____

di _____ classe _____ Sezione _____

presenta:

febbre > di 37,7°C

sintomi respiratori suggestivi di sospetta infezione da SARS-CoV-2

altro _____

In applicazione del Decreto n. 87 del 06.08.2020 del Ministero dell'Istruzione " Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19", viene disposto l'allontanamento cautelativo dalla frequenza della collettività.

La persona sopra indicata o che esercita la potestà genitoriale è stata invitata a recarsi al proprio domicilio ed a contattare tempestivamente il proprio medico curante.

La riammissione potrà avvenire solo a seguito di presentazione alla scuola di:

- certificazione attestante la guarigione, rilasciata dal proprio medico curante, per malattia diversa da COVID-19;
- certificazione, rilasciata dall'ATS/ASL competente, di avvenuta negativizzazione dei tamponi, in caso di infezione da COVID-19.

Data.....

Il Dirigente Scolastico o suo delegato

.....

Per presa visione:

Il Lavoratore/ Genitore/ Tutore



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
"E. DONADONI" DI SARNICO
Via P.A. Faccanoni, 11 – 24067 SARNICO (BG)
Tel. 035/910446 - Fax. 035/914789 - Cod. mecc. BGIC87300E - Cod. fisc. 95118390160
E-mail: bgic87300e@istruzione.it - E-mail PEC: bgic87300e@pec.istruzione.it
Sito Internet: www.icdonadonisarnico.edu.it

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto

cognome _____ nome _____ nato il _____

residente a _____ in via _____ civico _____

telefono _____

ha avuto accesso ai locali scolastici nei giorni e nelle ore sotto riportate:

DATA	ORA INGRESSO	ORA USCITA	MOTIVAZIONE

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 sono consapevole che il Titolare del trattamento di questi dati è l'Istituto Scolastico che li tratterà, garantendone la riservatezza, per un periodo non superiore a 14 giorni in applicazione della normativa vigente in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2. Gli stessi potranno essere comunicati esclusivamente all'Autorità Sanitaria competente, nel caso ne facesse esplicita richiesta, al fine di ricostruire i contatti stretti qualora si verificasse la presenza, negli stessi ambienti e negli stessi giorni, di un caso di positività al virus. Il conferimento del dato è obbligatorio.

Sono inoltre consapevole che, le normative vigenti in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, prevedono:

- 1) L'obbligo di indossare la mascherina all'interno dei locali scolastici;
- 2) L'obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro all'interno e nelle pertinenze dei locali scolastici;
- 3) L'obbligo di sanificarmi le mani mediante impiego di soluzione idroalcolica messa a disposizione dall'Istituto;
- 4) Il divieto di uscire dal proprio domicilio nel caso di infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) o sintomatologia respiratoria anche nei tre giorni precedenti che determina quindi il divieto di accedere ai locali scolastici;
- 5) Il divieto di uscire dal proprio domicilio nel caso in cui sia stata disposta dalle Autorità competenti la quarantena o l'isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni che determina quindi il divieto di accedere ai locali scolastici;

- 6) Il divieto di uscire dal proprio domicilio nel caso in cui si sia stati in contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni che determina quindi il divieto di accedere ai locali scolastici;

FIRMA DEL DICHIARANTE
